



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e uffici : Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (Legge regionale n. 33/85, art. 14)

Parere n. 06/1117

Oggetto: ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE (AGGIORNAMENTO)

Premesso che:

- Con il parere n. 06/0608 del 19 aprile 2008, relativamente alle condizioni di esercizio degli impianti di autodemolizione soggetti all'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 209/2003, la C.T.P.A. ha ritenuto di individuare apposite prescrizioni riguardanti le modalità di gestione dei veicoli fuori uso soggetti a riduzione volumetrica, ed in particolare di specificare che l'attribuzione del codice C.E.R. al rifiuto in uscita (balle) - costituito da veicoli fuori uso sottoposti ad adeguamento volumetrico, dopo le previste operazioni di messa in sicurezza e recupero - dovrà essere determinata secondo le seguenti modalità:
 - I. 16.01.06 - qualora siano state rimosse/asportate le componenti costituite da motore, cambio, trasmissione, differenziale, dispositivi idroguida e frenante, ammortizzatori, radiatore, centraline elettroniche, paraurti, serbatoio del carburante ed altri contenitori per liquidi in plastica, vetri, pneumatici compreso quello di scorta e tutti gli air-bag.
 - II. 19.12.02 - qualora non siano state rimosse/asportate, prima della pressatura, tutte le componenti descritte al punto precedente.
- Detta prescrizione è stata successivamente applicata ai provvedimenti autorizzativi riguardanti le attività di autodemolizione con successiva operazione di pressatura / adeguamento volumetrico.

Preso atto che con note del 01.03.2013 (agli atti con prot. n. 16638 del 05.03.2013) e del 21.03.2013 (agli atti con prot. n. 21489 del 22.03.2013), sono pervenute le richieste, da parte di alcuni impianti di autodemolizione, di modificare la citata prescrizione, prevedendo la possibilità di codificare con il codice C.E.R. 16.01.06 le carcasse di autoveicoli eventualmente complete di motore e/o parti meccaniche (non pericolose) e comunque prive di pneumatici, vetro e plastica - in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 11448:2012, relativa a "*Linee guida per il trattamento dei veicoli fuori uso e le conseguenti problematiche ambientali*";

Rilevato che le motivazioni addotte nelle citate richieste sono riconducibili ai seguenti punti:

- l'allontanamento dei rifiuti codificati con il CER 19.12.xx in luogo del CER 16.01.06 non viene riconosciuta dal "M.U.D. veicoli" (ed in particolare la scheda ROT – Rottamatore) come rifiuto recuperato in quanto in tale M.U.D., come definito dal DPCM 20.12.2012, non comprende codici C.E.R. del cap. 19.12 tra quelli riferiti all'attività di autodemolizione. Il citato M.U.D. costituisce, inoltre, il documento di riferimento utilizzato dalle aziende automobilistiche per la valutazione delle percentuali di rifiuto recuperato ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- l'attribuzione del CER 19.12.xx (in particolare, 19.12.02) alle balle di autoveicoli non ne consente il ritiro da parte di recuperatori terzi nel contesto extraprovinciale;

- Il Comitato V.I.A., nel contesto delle misure mitigative da intraprendere nei rinnovi di autorizzazione di cui all'art.13 della L.R. n.04/2016, ha valutato di intervenire nell'ambito del recupero e del riciclo dei materiali derivanti dall'attività di autodemolizione, incentivando il più possibile tali prassi ed intervenendo nelle operazioni gestionali;
- la normativa vigente prevede il raggiungimento di obiettivi di recupero fissati all'80%;
- la conformità ai requisiti di qualità del settore dell'autodemolizione è puntualmente regolamentata dalla norma UNI 11448.

Dato atto che:

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso (individuate dal punto 5 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.) sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio di condensatori contenenti PCB;
- h) rimozione di tutti gli componenti identificati come contenenti mercurio.

L'attività di demolizione (individuata dal punto 6 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.) si compone delle seguenti fasi:

- i) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- j) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo;
- k) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio (individuate dal punto 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.) consistono:

- l) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- m) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio (qualora non separati nel processo di frantumazione e separazione metalli);
- n) nella rimozione degli pneumatici;
- o) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi;
- p) nella rimozione dei componenti in vetro;
- q) qualsiasi altro materiale o rifiuto estraneo al veicolo.

Considerato che:

L'attività di demolizione di veicoli fuori uso risulta oggetto di specifiche "linee guida", previste dalla norma UNI 11448, con particolare riferimento ai punti:

- tracciabilità dei flussi;
- procedura per il trattamento dei veicoli fuori uso;
- procedure di deposito di materiali e parti;
- controllo di qualità dell'attività svolta dagli operatori della filiera, e alle relative appendici (informative);
- criteri di accettazione dei veicoli fuori uso e loro parti;
- trattamento dei gas combustibili;
- trattamento e neutralizzazione in condizioni di sicurezza dei dispositivi pirotecnici (airbag);
- informazioni per la demolizione dei veicoli;
- procedure di controllo della qualità dei materiali trattati e della corretta gestione dei rifiuti residui.

Al fine di minimizzare gli impatti ambientali di tutta la filiera, oltre alle obbligatorie operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, sia necessario prevedere modalità di recupero ed indicazioni ulteriori, al fine di massimizzare il più possibile gli obiettivi di riciclaggio e riutilizzo.

Risulta pertanto necessario, alla luce di quanto sopra descritto, definire puntualmente anche la gestione dei veicoli oggetto di demolizione sottoposti a pressatura finale.

Risultano da definire, altresì, anche la modalità di gestione dei veicoli fuori uso messi in sicurezza ed utilizzati a scopo educativo-didattico, quali attività di formazione (CFP), esercitazione (VV.FF.), pubblicizzazione (campagne di sensibilizzazione stradale).

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi a seguito di convocazione il giorno 9 novembre 2017 alle ore 9.30, presso gli uffici della sede di Contra' Gazzolle 1

STABILISCE CHE

1. Le autorizzazioni delle attività di autodemolizione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sono regolamentate e subordinate all'espletamento delle operazioni individuate dai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii..
2. Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate all'espletamento delle seguenti operazioni:

a) operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso che prevedono la rimozione di:

- rifiuti non pertinenti il veicolo;
- accumulatori (di tutti i tipi, comprese le batterie utilizzate nei veicoli ibridi e elettrici);
- tutti i liquidi;
- filtri olio;
- fluidi refrigeranti;
- componenti contenenti eventuali PCB;
- eventuali componenti identificati come contenenti mercurio;
- componenti contenenti metalli pesanti (Cadmio e/o Piombo);
- pastiglie freni se contenenti Piombo;
- schede elettriche ed elettroniche/componenti elettrici contenenti Piombo in matrice vetrosa;

e la rimozione o neutralizzazione di:

- combustibili;
- componenti esplosivi (airbag);

b) rimozione delle parti di ricambio e allo smontaggio delle parti per la promozione del riciclaggio quali:

- pneumatici;
- grandi componenti in plastica (paraurti, serbatoi, ecc...);

- vetri;
 - catalizzatore;
 - componenti metallici contenenti Rame, Alluminio, Magnesio (qualora non separati nel processo di frantumazione e separazione metalli);
 - principali centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali – video;
 - parti ad alta densità di metallo quali motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore;
 - qualsiasi altro materiale o rifiuto estraneo al veicolo.
3. In alternativa alle condizioni espresse al punto 2), qualora nel centro di raccolta e demolizione si provveda alla riduzione volumetrica delle carcasse tramite pressatura in “pacchi”, senza che le carcasse dei veicoli messi in sicurezza siano state preventivamente private, prima della pressatura, di motore, cambio, sospensioni e trasmissioni, i suddetti “pacchi” potranno essere ceduti direttamente ad impianti di trattamento (frantumazione) di qualità di cui al punto 8 della UNI 11448, che effettuano le attività di cui a punto 6 e che aderiscono alle procedure di controllo della qualità dei materiali trattati di cui all’Appendice F della UNI 11448. Tali impianti, strutturati e quindi autorizzati a ricevere e a trattare i “pacchi” comprendenti anche motore e parti ad alta densità di metallo, dovranno espressamente manifestare la loro disponibilità a ricevere i pacchi contenenti anche motore e parti ad alta densità di metallo.
 4. Qualora si verifichi la suddetta circostanza, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, all’atto della registrazione dell’operazione di scarico (delle carcasse pressate), nell’apposito spazio del registro di carico-scarico, dovrà essere riportato la seguente annotazione: “carcassa pressata completa di motore”, ovvero: “carcassa pressata completa di motore e di parti ad alta densità di metallo”, identificata in ogni caso col C.E.R. 160106.
 5. Il gestore dell’impianto di autodemolizione richiede al destinatario delle carcasse pressate, con cadenza annuale, un report attestante la regolarità delle operazioni di recupero effettuate e la conformità ai requisiti di qualità di cui alle procedure di controllo istituite ai sensi dell’appendice F della UNI 11448Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio.
 6. L’attività di autodemolizione potrà altresì comportare, previo attuazione della messa in sicurezza e bonifica, all’ottenimento di autoveicoli o parti idonee all’attività didattica – educativa - formativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno. Di tale attività dovrà essere dato resoconto all’interno del report annuale previsto dall’autorizzazione.
 7. Le autorizzazioni per gli impianti di autodemolizione dovranno comunque considerare la conformità alla normativa antincendio e, conseguentemente:
 - nel provvedimento di approvazione progetto deve essere richiamato l’obbligo del parere positivo di conformità antincendio rilasciato dal Comando VV.F. ai sensi del D.P.R. N. 151/2011;
 - nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio degli impianti esistenti (e prima dell’avvio degli impianti nuovi) deve essere richiamato l’obbligo di cui all’art. 4 del D.P.R. N. 151/2011 (S.C.I.A. antincendio).